

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

*Articolo unico*

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
6154	Soia	Sponsor	Rustica Prograin Genetique
6143	Colza	Aurore	Rustica Prograin Genetique
6142	Colza	Rodin	Rustica Prograin Genetique
5952	Colza	Esterel	Rustica Prograin Genetique
5951	Colza	Rimbaud CMS	Rustica Prograin Genetique

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2018

*Il direttore generale: GATTO*

18A00698

DECRETO 23 gennaio 2018.

**Modifica al decreto n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i. concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e s.m.i. concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

Visto l'art. 2 del citato decreto n. 61414 che, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP ed IGP, individua le categorie di ciascuna filiera produttiva nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta ovvero come indicazione geografica protetta;


Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» nella classe ortofruttili e cereali freschi o trasformati;

Vista l'istanza presentata al Ministero in data 17 ottobre 2017 (prot. Mipaaf n. 75555) da un gruppo di produttori della filiera Oliva Ascolana del Piceno DOP, iscritti all'organismo di controllo A.S.S.A.M. volta ad ottenere il riconoscimento ed il conferimento dell'incarico di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Visto che il prodotto Oliva Ascolana del Piceno DOP è un prodotto ortofruttilo trasformato;

Visto che il citato art. 2 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 alla lettera *c*) «filiera ortofruttili e cereali trasformati» individua le seguenti categorie: c1-produttori agricoli; c2-imprese di lavorazione; c3 - confezionatori;

Considerato che l'Oliva Ascolana del Piceno DOP, sebbene classificata nella filiera «ortofruttili e cereali



trasformati», ha un'articolazione della struttura produttiva che prevede anche la figura degli allevatori;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire anche agli allevatori di essere rappresentati all'interno del Consorzio di tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno DOP;

Ritenuto quindi di dover modificare l'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 al fine di prevedere nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati», ove presenti, la categoria degli allevatori;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414*

1. L'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 è integrata con la lettera seguente: «c4) allevatori, ove presenti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 gennaio 2018

*Il Ministro: MARTINA*

18A00726

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2018.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Matera», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008.**

#### IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 160/2008 della commissione del 21 febbraio 2008 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Pane di Matera»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 124/2018 della commissione del 15 gennaio 2018, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 124/2018 della commissione del 15 gennaio 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Pane di Matera», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 gennaio 2018

*Il dirigente: POLIZZI*

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione del Pane di Matera  
Indicazione geografica protetta

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola rimacinata e/o semolato di grano duro (*triticum durum*) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

**Proteine (%) azoto x 5.70	Valore $\geq$ 11
*Indice di giallo	Valore $\geq$ 20
**Umidità (%)	Valore $\leq$ 14.50
**Ceneri (% s.s.)	Valore $\leq$ 1.35% s.s.

\*L'indice di giallo deve essere determinato sulla parte dello sfarinato restante sullo staccio con maglie di mm 0.180 di luce.

\*\* Valori determinati su 100 parti di s.s.

